

N. R.G. 1248/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1248/2017 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] 48121
RAVENNA presso il difensore avv. P. [REDACTED]

ATTORE

contro

**CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.P.A. (C.F.
00182270405)**, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in V [REDACTED]
RAVENNA presso il difensore [REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ ha promosso il presente giudizio per fare accertare nei confronti di Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. (già Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a.) l'usurarietà originaria del contratto di mutuo ipotecario n. ██████████ di € 87.000,00, da lui stipulato in data 30/09/2003 con Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a., e per ottenere dalla banca il conseguente ricalcolo del piano di ammortamento per il residuo capitale con azzeramento degli interessi.

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione dell'asserito diritto dell'attore alla ripetizione delle somme da lui indebitamente pagate in data anteriore al 22/03/2007, e contestando la fondatezza delle doglianze avversarie in tema di usura, nonché l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. alla fattispecie in esame. All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.

Nel corso del presente giudizio è stata disposta ed espletata C.T.U. contabile volta a verificare l'asserita violazione della normativa antiusura, così come prospettata nella perizia di parte allegata all'atto di citazione.

Sulla base di tale perizia di parte, infatti, l'attore sostiene che il contratto di mutuo ipotecario n. ██████████ del 30/09/2003 è viziato da usura originaria, in quanto prevederebbe un tasso onnicomprensivo pari all'8,53%, superiore di 1,735 punti percentuali al tasso soglia di usura relativo al trimestre di stipula del contratto, pari al 6,795%, motivo per cui dovrebbe considerarsi gratuito *ex art.* 1815, comma 2, c.c.

Più precisamente, il suddetto tasso onnicomprensivo è il risultato ottenuto sommando tra loro le seguenti condizioni economiche previste contrattualmente:

il tasso di mora (6,163%);

la differenza tra il TAEG e il TAN ($4,03\% - 3,163\% = 0,867\%$);

il tasso di estinzione anticipata (1,50%).

Il consulente d'ufficio, dott. ██████████, ha proceduto alla verifica richiestagli,



pervenendo alle seguenti conclusioni:

“Alla luce di tutto quanto sopra esposto, letti gli atti contenuti nei fascicoli processuali, verificata la documentazione acquisita, considerate le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, rimandando all’Ill.mo Sig. Giudice, come d’obbligo ogni altra considerazione e valutazione, il sottoscritto riepiloga quanto segue.

Riassumendo, con riferimento alla data di stipula del Contratto di finanziamento iniziale del 30/09/2003:

- il **Tasso soglia vigente** ex art. 2 della L. n. 108/1996 era pari al 6,795% riferito ai “Mutui in Generale”;
- il **Tasso di interesse nominale annuo di pre-ammortamento** risulta pattuito nella misura iniziale indicata pari al 3,163% che, pertanto, risulta inferiore al tasso soglia vigente;
- il **Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento** risulta pattuito nella misura iniziale indicata pari al 3,22% che, pertanto, risulta inferiore al tasso soglia vigente alla stipula;
- **l’indicatore TAEG del finanziamento** espresso in contratto nella misura pari al 4,030% che, pertanto, risulta inferiore al tasso soglia vigente alla stipula;
- il **Tasso di mora** risulta pattuito in misura pari al 6,163%, per il periodo di pre-ammortamento e del 6,22% per il periodo di ammortamento, che risultano entrambi inferiori al tasso soglia vigente alla stipula.

Con riferimento all’ipotesi della sommatoria dei tassi ai fini della determinazione dell’usura, la sommatoria dei Tassi non ha veridicità normativa. A tal proposito si riporta un passaggio della citata Sentenza del Tribunale di Torino del 27/04/2016 Giudice Astuni, al fine di chiarire meglio il disaccordo del sottoscritto CTU sulla tesi contenuta nella perizia di parte ...

In senso contrario alla sommatoria dei tassi, si veda in ogni caso Trib. Brescia 16.1.2014 e 23.1.2014; Trib. (ord.); Trib. Ascoli Piceno 15.12.2014; Trib. Padova 10.3.2015. Milano 28.1.2014; Trib. Napoli 18.4.2014; Trib. Verona 30.4.2014; Trib. Roma 3-16.9.2014.

In conclusione, l’unico criterio alternativo possibile rispetto a quello utilizzato nella perizia di parte attrice porta a delineare la non violazione della normativa antiusura.

Infine, la ricostruzione del rapporto, attraverso il Piano di Ammortamento e del confronto tra rate, versamenti e Interessi di Mora maturati ha portato, per completezza informativa per l’Ill.mo Sig. Giudice, ad individuare un saldo a Credito Banca di € 42.625,05 alla data del 31/03/2017” (pagg. 20-24 della relazione peritale depositata in data 22/10/2018).

Lo stesso C.T.U. ha poi fornito le seguenti risposte alle richieste di chiarimenti formulate dal Giudice con ordinanza del 01/02/2019 (“*chiarisca se il TAEG/ISC indicato nel contratto di mutuo ipotecario del 30/09/2003 (4,030%) corrisponda a quello reale, e dica inoltre se sia corretto, dal punto di vista matematico, sommare il TAEG con lo spread di mora (nel caso di specie pari a 3 punti), oppure sommare al tasso di mora il differenziale tra TAEG e TAN, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia*”):

“Alla domanda contenuta nell’ordinanza dell’Ill.mo Giudice, riguardo al Taeg indicato in contratto ovvero se corrispondesse a quello reale, il C.T.U. ritiene di fornire la seguente risposta:



A) Il cosiddetto “Tariffario” (All. b al n. 2674 di Fascicolo), di seguito allegato (All. A), indica ben 162 tipologie di spesa, divise in 4 famiglie dalla A alla D, di cui 2 di queste, riguardano Finanziamenti riportabili ai mutui, interessati da circa 36 tipologie di spesa;

B) la Banca non indica, in nessun documento, quali siano stati i capitoli di spesa inseriti nella formula, se non implicitamente i valori del capitale e degli Interessi calcolati ex ante e ricavabili dal Piano di Ammortamento, in virtù del fatto che i Decreti del 1992 e successivi non riportano indicazioni sull’obbligo, per la Banca, di indicare quali dati abbia inserito.

C) ulteriore fattore è la diversità degli impianti di calcolo. Ci si riferisce al fatto che il tipo di formula quale è quella del calcolo del Taeg/ISC, per essere risolta, richiede un metodo di iterazione matematica (*In analisi numerica un metodo numerico iterativo è un tipo di metodo numerico nel quale le successive approssimazioni della soluzione al problema matematico esaminato sono ottenute a partire dalle precedenti. Ciò comporta che un metodo numerico iterativo necessita di una stima iniziale (valori di starting) sul quale innestarsi e la possibilità che le approssimazioni convergano solo alla soluzione, ovvero che non sia possibile giungere alla soluzione esatta in un numero finito di passi*). Ciò significa che, nella formula, bisogna trovare valori del Tasso che portino a zero l’equazione. Il valore che porta a zero l’equazione sarà il risultato ovvero il Taeg. Per fare questo ed onde evitare lungaggini di calcolo, bisogna dotarsi di un processore matematico-finanziario adeguato che, in forma progressiva, inserisca gli innumerevoli valori compresi in un intervallo, fino a individuare quello esatto ovvero reiterando il processo di volta in volta introducendo numeri progressivi.

D) Ed ancora: bisogna sapere quale metodo di iterazione (Newton per i sistemi lineari, Metodo Jacobi per sistemi complessi, ecc. ecc.) ha utilizzato la Banca per poter eseguire il calcolo con la stessa procedura.

E) In ultimo: pur utilizzando lo stesso metodo due risultati possono divergere tra loro secondo il tipo di microprocessore utilizzato ovvero se si è usato un home computer (quello che usano tutti) o un server centralizzato (come quello utilizzato dagli Istituti di Credito). I due risultati possono divergere diversi decimali ma non per questo non essere esatti.

Dato non trascurabile è che il processo di calcolo non è visibile ovvero, impostata la formula, avviato il computer, dopo pochi secondi apparirà il valore calcolato, ma non vi saranno documenti (come ad esempio nel Piano di Ammortamento) di evidenziazione del metodo, poiché esso è pre-inserito, nel processore, dal costruttore e non stampabile.

Pertanto un confronto tra due valori di Taeg, generati da macchine diverse, è piuttosto aleatorio, per le molteplici variabili laterali che entrano in gioco.

Anche avere come risultato due valori tra loro vicini e quindi approssimati può apparire confortante, ma non certo.

Per cui il termine reale, anche nel caso del calcolo effettuato da un solo processore di calcolo, andrebbe sostituito con il termine approssimativamente reale, stabilito poi che il Taeg/ISC altro non è che un indicatore di costo che indica, in termini percentuali, il costo complessivo del mutuo e svolge una funzione meramente informativa.

L’unico dato certo è il seguente: Il Taeg sarà più elevato rispetto al Tan, ma non di molto. Questo perché il valore del capitale + gli interessi (generati dal TAN), rispetto agli altri costi introdotti nella formula, “pesa “ per il 95%.

Un Taeg molto distante dal Tan presuppone o un errore di calcolo o di immissione sbagliata di dati.

Quindi se si volesse fare una valutazione formale, di stima, sul valore del Taeg, se reale o no, certamente si può valutare se la differenza tra i due valori sia elevata (molto superiore all’unità rispetto al TAN) o nell’intorno di 1, se non inferiore.

In definitiva, stabilito che il TAN è un dato certo, il Taeg non sarà molto distante da esso per essere valutato come reale, ovvero più semplicemente il Taeg dovrà cadere in un intorno molto stretto del TAN.

Pur tuttavia, ipotizzando che la Banca abbia inserito:



- Il valore del capitale più gli interessi, come da Piano di Ammortamento iniziale, pari a € 87.000,00 + 30.958,00 pari a € 117.958,80
- il valore di addebito/avviso rata pari a € 2,7 x 240 rate.

Quindi, senza ulteriori valori di costo, il Taeg calcolato con la formula indicata prima, risulta essere del 3,896% ovvero inferiore del 0,134% rispetto al Taeg Banca del 4,030%, quindi da questa stima risulta che il Taeg/Isc indicato nel contratto di mutuo ipotecario del 30/09/2003 è addirittura leggermente superiore rispetto a quello ricalcolato.

Risposta al punto b e c

b) sia corretto, dal punto di vista matematico, sommare il TAEG con lo spread di mora (nel caso di specie pari a 3 punti),

c) sommare al tasso di mora il differenziale tra TAEG e TAN, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia”

Premessa

Da un punto di vista matematico non si può sommare tutto con tutto. La somma, come altre operazioni, è possibile anche in matematica a patto che i valori in gioco rispettino delle regole esterne al calcolo.

Risposta

Le regole esterne al calcolo ovvero alla somma del Taeg con lo spread del Tasso di Mora, come sommare al Tasso di Mora il differenziale tra Taeg e Tan e che vietano tali somme, sono:

- L'art. 644 c.p.
- Le Istruzioni della Banca di Italia per il Rilevamento del Teg.

Riguardo l'art. 644 c.p.

L'articolo, unico nell'unire matematica e giurisprudenza, parla di Interessi usurari non di sommatoria di Tassi o con altri parametri, al fine della definizione di usura. Indica altresì, in modo esatto e unico, la metodologia di calcolo del Tasso usurario; metodologia a cui si attengono anche le Istruzioni per il Rilevamento del Teg di Banca di Italia.

Riguardo le Istruzioni di Banca di Italia

Pur volendo fare un confronto tra un qualsiasi parametro (risultato di una somma di qualsiasi genere) con il Tasso Soglia di usura Trimestralmente rilevato da Banca di Italia e pubblicato sulla G.U., tale confronto va fatto tra parametri omogenei e ricavati con la stessa metodologia di calcolo.

Riguardo la metodologia di calcolo del Tasso Applicato

Senza addentrarci nelle definizioni di Taeg, Tan e Tasso di Mora, le Istruzioni di Rilevamento del Tasso Teg, per i Mutui, indicano la formula di calcolo specifica che è la medesima utilizzata per il Calcolo del Taeg, ampiamente visto precedentemente, e con i medesimi valori da inserire.

Ciò comporta due aspetti matematici e giurisprudenziali:

- Il confronto tra parametri è valido se i due risultati sono ottenuti con il medesimo sistema di calcolo. La somma del Taeg con lo spread di Mora non è la stessa operazione voluta dalle Istruzioni della Banca di Italia. Quindi il risultato di quella somma non è confrontabile con il Tasso Soglia ufficiale, al di là di qualsiasi scuola di pensiero.
- Nella formula della Banca di Italia per il calcolo del Teg, come in quella del Taeg, sono esclusi in modo chiaro gli interessi di Mora. Di conseguenza anche fattori appartenenti al Tasso di Mora sono esclusi. Tentare la strada della sommatoria Taeg con lo spread di Mora non è giustificato da nessuna giurisprudenza ed è vietato, come dalla metodologia di calcolo indicata da Banca di Italia a cui il legislatore della Legge 108/96 ha demandato la parte matematico operativa. Pertanto, ancora una volta, significhiamo che il confronto, ai fini della individuazione della usura non è possibile tra valori ottenuti con metodologie diverse e non legali.

Tutto ciò è esteso anche al calcolo che vede sommare il Tasso di Mora con il differenziale tra il Tasso Taeg e il Tasso Tan.

Conclusione b) e c)



Il confronto tra valori ottenuti con metodi di calcolo fuori dai dispositivi di Legge, al di là di ogni interpretazione, resta un valore isolato e non utilizzabile ai fini di una indagine sul superamento del Tasso Soglia, poiché la medesima indagine è obbligata alla metodologia di Legge e a seguire l'assunto che la risposta è il risultato di un confronto tra numeri ottenuti con l'utilizzo della medesima formula di Legge e nel rispetto delle metodologie ad essa legata.

Fuori da questa metodologia scientifica che la Legge ha fatto propria, nel campo della misurazione del reale Tasso Applicato e se esso sia dentro/fuori dai limiti statistici desunti da una popolazione di dati certi (I Teg Trimestrali comunicati da ogni singola Banca), ogni diversa metodologia diventa una imitazione della metodologia scientifica utilizzata dal Diritto.

Pertanto, non è possibile ritenere validi risultati ottenuti sommando Tassi o componenti di esso, tra loro, come anche sommare differenziali tra tassi a qualunque altro tipo di Tasso, ai fini della determinazione della usura, poiché la metodologia di base utilizzata non corrisponde a quella che determina, secondo Legge, i valori massimi con cui confrontarsi.

Questo argomento è già stato ampiamente esplicitato nella Relazione finale della CTU, **pertanto si ribadisce che non è corretto sommare il Taeg con lo spread di mora e neppure sommare al tasso di mora il differenziale Taeg e Tan.**" (pagg. 6-11 della relazione a chiarimenti depositata in data 11/04/2019).

Le risultanze peritali sopra riportate appaiono senz'altro condivisibili, e conducono all'esclusione dell'asserita usurarietà del contratto di mutuo ipotecario n. █████ del 30/09/2003.

È del tutto evidente, infatti, che il tasso soglia vigente alla data della stipula del contratto *de quo* (6,795%) non è superato dal TAEG, indicato dalla stessa parte attrice nel 4,030%, nemmeno volendo sommare a tale tasso globale quello di estinzione anticipata del mutuo, pari all'1,50%; peraltro, la prevalente giurisprudenza, condivisa da questo giudicante, esclude la computabilità della commissione per l'estinzione anticipata del mutuo nel calcolo del TEG (v. Trib. Torino 13/09/2017; Trib. Pesaro 30/03/2017 n. 107; Trib. Cosenza 06/03/2017; Trib. Pordenone 23/05/2016; Trib. Torino 28/03/2016).

Né può essere utilizzato, ai fini della verifica in tema di usura, il tasso risultante dalla somma del tasso nominale di mora con il differenziale tra TAEG e TAN (che risulterebbe pari al 7,030%, e quindi superiore al tasso soglia in vigore al tempo della stipula), stante la diversità delle basi di calcolo per il conteggio degli interessi moratori e di quelli corrispettivi, che impedisce di "fondere" in un unico tasso il TAEG ed il tasso di mora: quest'ultimo, infatti, va applicato sull'importo scaduto e impagato (comprensivo di capitale e interessi), mentre il tasso corrispettivo (e quindi il TAEG) si applica sul capitale residuo; peraltro, è notoria la diversa funzione dei due tipi di



interessi, poiché quelli corrispettivi remunerano l'erogazione del capitale, mentre quelli moratori compensano il ritardato pagamento di un'obbligazione diversa, scaturente, per l'appunto, dal mancato pagamento puntuale di una o più rate di rimborso.

La giurisprudenza di merito ha infatti affermato che *“nell'attuale assetto normativo, nel quale non è normato, né rilevato, il TAEG di mora, è possibile confrontare il tasso soglia solo con il tasso nominale di mora, mentre non è possibile calcolare un TAEG che comprenda anche gli interessi di mora”* (Trib. Milano 11/01/2018 n. 220; nello stesso senso v. Trib. Treviso 22/03/2018 n. 640).

In conclusione, quindi, deve ritenersi non ravvisabile nel caso in esame l'usurarietà originaria del contratto di mutuo.

La domanda attorea va pertanto rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:

- 1) respinge la domanda attorea;
- 2) condanna [REDACTED] a rifondere a Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in € 6.500.00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., ponendo in via definitiva interamente a carico dell'attore il compenso dovuto al C.T.U., già liquidato in corso di causa.

Così deciso in Ravenna, il giorno 26/03/2020.

Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)

